ATLANTE DELLO STATO SOCIALE ITALIANO

Diritti e prestazioni nella legislazione nazionale



Le prestazioni per la disoccupazione | Documento 3 di 8

Febbraio 2019





LE PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE

Il rischio della disoccupazione trova la sua copertura assicurativa obbligatoria nel 1919¹, nello stesso anno nel quale diventa obbligatoria anche l'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità². Si trattava di far fronte ai rivolgimenti economici conseguenti la prima guerra mondiale ma fu deciso di adottare il metodo assicurativo per responsabilizzare le parti sociali che dovettero finanziare le prestazioni con la contribuzione sulle retribuzioni.

Nell'arco di un secolo la normativa ha subito evidentemente molte revisioni e modifiche ma, per venire a tempi più ravvicinati, nel giro di tre anni si sono succedute tre diverse normative: fino al 2013 vigeva l'indennità ordinaria di disoccupazione e la disoccupazione con requisiti ridotti, con la legge Fornero (L. 92/2012)³ è stata adottata una prima riforma con l'introduzione dell'ASpI e MiniASpI.

Le norme oggi in vigore traggono origine dal Jobs Act (Legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dal decreto legislativo di attuazione che ne ha normato il dettaglio (D.lgs. 4 marzo 2015, n.22)⁴. L'obiettivo del nuovo intervento del Jobs Act prevede l'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi; rapportare la durata della nuova indennità alla pregressa storia contributiva del lavoratore e non più alla sua età anagrafica; estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi DIS-COLL); introduzione di una normativa assistenziale dopo il termine della Naspi per soggetti con valori ISEE ridotti. La prestazione introdotta per questo obiettivo (ASDI) è stata abolita e sostituita dal Rel che a questo punto potranno rientrare nelle disposizioni del reddito di cittadinanza.

La NASpI ha sostituito anche l'indennità di mobilità definitivamente dal 2017. Resta in essere la normativa specifica per la disoccupazione agricola ordinaria e con requisiti ridotti.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (NASpI)

La misura ora in vigore è la **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego** (NASpI), una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere **dal 1º maggio 2015**. La NASpI è erogata su domanda dell'interessato.

- 1 Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che detta norme circa l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (GU n.291 del 10-12-1919).
- 2 Decreto-Legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri. (GU n.104 del 1-5-1919).
- 3 Legge 28 giugno 2012, n. 92, **Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro** in una prospettiva di crescita (GU n.153 del 3-7-2012 Suppl. Ordinario n. 136).
- **4** Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, **Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (GU n.54 del 6-3-2015).**





La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, anche nel caso di contratti a tempo determinato quando termina il contratto. Per disoccupazione involontaria si intendono i casi di licenziamento, di dimissioni volontarie nel primo anno di vita del bambino, di risoluzione consensuale in caso di procedura conciliativa, di dimissioni per giusta causa, ivi compreso il rifiuto di trasferimento oltre determinati limiti di distanza e di tempo di percorrenza.

Non possono accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, ma vi rientrano quelli precari ivi compreso il personale della scuola che, anche con contratti annuali non percepisce stipendio nei mesi estivi. Gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato hanno una disoccupazione propria. Non sono assicurati contro la disoccupazione i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Servono 13 settimane minime di contribuzione nei 4 anni precedenti e almeno 30 giorni lavorati nei 12 mesi precedenti. Quindi in caso di occupazione pari a 4 o più anni l'indennità spettante è pari a 2 anni. Non c'è un limite minimo di occupazione: Esempio occupazione di tre mesi: NASpI di 1,5 mesi. I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità). I contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, tranne quando la normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Misura della NASpl

Nel 2018, **fino a 1.208,15** euro di retribuzione media calcolata sull'attività svolta negli ultimi 4 anni, l'importo spettante è pari al **75% = max 906,11 euro**. In caso di superamento del predetto importo va sommata **la differenza nella misura del 25%.** Esempio: retribuzione media 1.400,00 € (1400,00-1208,15 = 191,85*25%= 47,96: NASpl 906,11+47,96 = 954,07.

In ogni caso l'importo non può superare il **tetto di 1314,30** euro.

Dal 91° giorno l'importo viene ridotto del 3% al mese per il resto della durata.

La prestazione è sospesa in caso di rioccupazione con contratto a termine non superiore a 6 mesi. Dalla misura si decade in caso di rioccupazione dipendente o autonoma, in caso di perdita dello stato di disoccupazione, in caso di maturazione del diritto a pensione. È compatibile entro certi limiti con attività autonoma o dipendente ma con riduzione dell'importo quando non vengono superati determinati redditi, previa comunicazione tempestiva all'INPS.

Il beneficiario dell'indennità NASpI, che intende avviare un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui lavora, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI.

La fruizione della NASpI comporta **necessariamente l'attivazione del disoccupato per partecipare a politiche attive del lavoro**. Sono previste sanzioni graduali ed in definitiva la revoca della prestazione come anche nel caso di rifiuto di ricollocazione in un posto di lavoro adeguato.

La domanda di disoccupazione comporta automaticamente la DID, ovvero la *Dichiarazione di Immediata Disponibilità* all'impiego e poi la partecipazione al percorso (profilazione, patto di





servizio personalizzato, ecc.) che i servizi per l'impiego devono offrire.

Queste disposizioni, pur in vigore, sono in sostanza largamente disattese per il sostanziale non funzionamento dei servizi al lavoro, a meno che il lavoratore non prenda l'iniziativa verso i centri per l'impiego ed anche e soprattutto verso i servizi accreditati.

Numero di indennità NASpl corrisposte 2015/2017

1.300.290 nel 2015 (dall'1 maggio 2015);

1.606.290 nel 2016;

1.672.977 nel 2017.

Costi/introiti disoccupazione (milioni di euro) 2017		
Costi delle prestazioni		Contributi incassati
Erogazioni economiche NASpI	€ 8.731	€ 5.273
Costi per contribuzione copertura figurativa NASpl	€ 4.929	
Costi altri tratt. disocc. (specie disocc. agricola) Costi copertura contrib. figurativa altri trattamenti	€ 1.848 € 450	€ 160

Rapporto INPS 2018

Si notano picchi di ingresso nella NASpI nel mese di giugno per i lavorator precari della scuola alla fine dell'anno scolastico ed in autunno alla fine della stagione per i lavoratori del turismo (prevalenza di giovani). L'età media dei percettori di NASpl è di poco superiore a 35 anni. Fasce di età più numerose vanno dai 30 ai 44 anni. Le fasce di età più giovani ne fruiscono meno (fin a 24 anni 146.588 nel 2016 e 156.958 nel 2017) ed hanno una durata potenziale (mensilità cui si avrebbe diritto) più bassa. Potrebbe essere un segnale di attività lavorative ancor più precarie del lavoro dipendente anche di breve durata.

La durata media potenziale dell'indennità è intorno ai 10 mesi per i tre anni 2015-2017. È questo un chiaro indice che l'indennità non interessa principalmente i licenziamenti di lavoratori con lunga attività che avrebbero diritto a 24 mesi, ma una quantità considerevole di lavoratori con interruzioni di attività frequenti o comunque con alle spalle periodi di lavoro più corti. Nel 2015 l'indennità effettivamente fruita è in media di 7,4 mesi, un po' più lunga per le fasce di età più avanzate, più breve per i giovani che sospendono o cessano la fruizione per reimpiego. Il 47% dei fruitori NASpI ha interessato lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo determinato. Ecco l'importanza del lavoro dipendente, quantunque a termine, rispetto a forme di precarietà più spinte (lavoro a chiamata che comunque ha caratteristiche di lavoro dipendente, voucher, partite IVA, ecc.). Tra questi oltre alle categorie tipiche suddette, stagionali, insegnanti, rientrano anche i soggetti con rapporti di lavoro in somministrazione. Il 25% dei fruitori sono lavoratori a tempo indeterminato. Il 14% lavoratori stagionali. Ben l'11% sono lavoratori domestici (nel 90% dei casi lavoratrici straniere). In effetti per quest'ultima categoria il rapporto di lavoro regolare è ancor più interessante per il diritto alla disoccupazione (essendo soggette a licenziamenti frequenti) che per la pensione lontana nel tempo e di poco valore.





Il maggior numero delle prestazioni si concentra in ordine decrescente in Lombardia, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Ma il rapporto tra percettori ed assicurati è più alto nelle regioni meridionali (15% fino al 20% in Sardegna e Calabria).

Il 60% delle NASpI proviene dai seguenti settori: alberghi e ristoranti (ecco l'importanza del lavoro anche a tempo determinato o stagionale), attività immobiliari, noleggio, informatica, ed in particolare lavori somministrati, ed istruzione.

Il diritto alla NASpI per periodi lunghi proviene dal settore manifatturiero, commercio e lavoro domestico (segnale che indica la regolarità contributiva associata ad impieghi più stabili), nei settori dove il lavoro breve è meno ricorrente.

(Fonte: Rapporto INPS 2018)

LA DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI (DIS-COLL)

L'art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 istituisce una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Una misura sperimentale e poi resa definitiva (Legge 81/2017)⁵. Il passaggio più significativo rispetto alla misura precedente per questa categoria è la trasformazione da misura di sostegno al reddito erogata una tantum nell'anno successivo in base all'attività svolta nell'anno precedente (come lo era la disoccupazione con requisiti ridotti) ad una misura corrisposta per lo stato di disoccupazione in atto dopo la perdita del lavoro parasubordinato. Anche se la platea di questi lavoratori è sempre più ristretta.

Sono esclusi: i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; gli amministratori ed i sindaci; i titolari di Partita Iva. Occorrono i seguenti requisiti:

- a) al momento della presentazione della domanda di prestazione trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.150 del 2015;
- b) far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1º gennaio dell'anno solare precedente l'evento di disoccupazione e l'evento stesso.

Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL con dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro contestuale alla domanda. Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità DIS-COLL è tenuto a contattare il centro per l'impiego entro i successivi quindici giorni, ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1º gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso. Il periodo di corresponsione massimo è di 6 mesi.

5 Legge 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (GU n.135 del 13-6-2017).





La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La misura della prestazione e l'importo massimo sono calcolati con gli stessi criteri della NASpl. Anche in questo caso a partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno) l'indennità DIS-COLL si riduce di un importo pari al 3%.

L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all'indennità in parola, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto. Si perde altresì il diritto in caso di perdita dello stato di disoccupazione, di maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata, di mancata partecipazione ad iniziative di politica attiva proposte dai servizi competenti o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Prima della perdita del diritto vi sono graduali sanzioni in caso di mancata ottemperanza agli inviti dei servizi competenti.

Indennità DIS-COLL corrisposta 2015/2017

2015 = 18.403

2016 = 9.864

2017 = 12.481

Rapporto Inps 2018

La diminuzione del 2016 è da mettere in relazione alla normativa di contenimento dell'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative che si volevano in sostanza estinguere mentre in seguito vi è stata una sorta di stabilizzazione ed anche estensione (ad esempio per gli assegnisti e dottorandi di ricerca).

La durata teorica (giorni cui si avrebbe diritto in base all'anzianità assicurativa) si aggira sulle 150 giornate nei tre anni indicati. La durata effettiva di percezione della prestazione si aggira intorno al 75% (circa 100 giornate).

Nel rapporto INPS viene evidenziata una notizia molto interessante: un forte divario tra potenziali aventi diritto (lavoratori parasubordinati che hanno cessato l'attività con i requisiti) e quanti hanno effettivamente chiesto e fruito dell'indennità. Il 22% nel 2016 ed il 40% nel 2017. Riteniamo che la fruizione futura migliorerà anche perché col 2017 la misura è diventata definitiva; in precedenza la scarsa informazione e l'incertezza hanno certamente depotenziato l'accesso alla prestazione.

(Fonte: Rapporto INPS 2018)



